



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL 21 DIC. 2011 PROT. N° 1872)

DIPARTIMENTO

SETTORE N° \_\_\_\_\_

SERVIZIO N° \_\_\_\_\_

CODICE N° \_\_\_\_\_

“ Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria “

N° 15.986 del 22 DIC. 2011

OGGETTO: PROROGA del D.D.G. n. 12148 del 27/9/2011. “Sospensione temporanea ex art. 21 quater L. 241/90 s.m.i. del D.D.G. n. 2014 del 01/03/2010 - "Giudizio di contabilità Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione di "una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" in Loc. Santa Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecol-systema s.r.l e del DDG n. 873 del 15/02/2011 di integrazione e conferma del precedente.

Settore Ragioneria

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore  
Dott.ssa Rosaria Guzzo

Publicato sul BURC

N° .....del...../...../...

Parte \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 21 giugno 1999, recante *“Adeguamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla l.r. 7/96 e dal D.lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 giugno 1999 n. 354 e s.m.i. recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTO l’art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 7 giugno 2010 n. 421, con la quale l’ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 Giugno 2010 n. 157 col quale è stato conferito all’ing. Bruno Gualtieri l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto *«Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell’Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C.), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell’Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell’AIA»*.

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 *«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento»*, che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 *«Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale»*, n. 4 *«Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili»*, n. 5 *«Procedure ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale»*, n. 7 *«Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale»* che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTO il Regolamento Regionale 21 agosto 2007, n. 5 *«D.Lgs. 59/05 - Procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)»*.

VISTI i decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente nn. 6903 del 29/05/2007 e 12540 del 29/08/2007, con cui si è provveduto ad approvare la modulistica da presentare ai fini del rilascio dell’AIA, il calendario per la presentazione delle domande di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs 59/2005, ed il tariffario provvisorio regionale per le spese di istruttoria.

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall’art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all’allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell’AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l’allegato E - Piano di monitoraggio e controllo.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., in particolare il D.Lgs. n. 4/2008 e s.m. e i.

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 «Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali» e s.m.i.

**VISTO** il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA – VAS – IPPC.

**VISTA** la domanda di avvio della Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che la ditta Ecolsystem s.r.l., corrente in via G. Puccini n° 44, 8883 Scandale (KR), ha presentato allo Sportello IPPC, assunta agli atti di questa Amministrazione al n° Prot. 10389 del 13/05/2009, afferente una "discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" in località S. Maria del Comune di Scandale (KR);

**PREMESSO CHE**, con nota prot. n. 1264/D.G. del 09.08.2011 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente comunicava, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i., l'avvio del procedimento per il riesame in autotutela e contestuale sospensione del D.D.G. n. 2014 del 01.03.2010, per come integrato e confermato dal D.D.G. n. 873/2011, per le ragioni ivi meglio specificate, concedendo opportuno termine di 30 giorni agli interessati per produrre osservazioni e documenti;

**DATO ATTO** che, nel termine assegnato, pervenivano a questo Dipartimento le deduzioni e produzioni documentali da parte della Ditta Ecolsystema s.r.l., a mezzo di deduzioni a firma dello Studio Legale Associato Fazio – Lanfranchi – Parisi (acquisita al prot. n. 110171 del 15.09.2011) e da parte del Comune di Scandale (nota prot. n. 4585 del 19.09.2011, assunta a prot. Dip. Amb. n. 0112800 del 19.09.2011);

**RILEVATO** che:

- con nota del 21.09.2011 (assunta agli atti di ufficio prot. n. 0116963 del successivo 22.09.2011) la medesima Ditta Ecolsystema s.r.l., preso atto della scadenza delle Ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco di Scandale nn° 7 del 01/08/2011 e 8 del 03/08/2011 e dell'asserito mancato riscontro alle deduzioni del 14/09/2011, comunicava il formale riavvio dei lavori a decorrere dal 26.09.2011 con conferma di tutti gli incarichi già conferiti e invito alla forza pubblica di predisporre attività idonee a impedire od ostacolare il riavvio dei lavori;
- che con nota prot. n. 0119879 del 26.09.2011 venivano trasmessi all'ARPACAL i rilevamenti e dati epidemiologici sul territorio provinciale di Crotone, trasmessi dal Responsabile del Registro Tumori dell'ASP di Crotone richiedendo l'elaborazione eziopatologica degli stessi;

**DATO ATTO** che, a motivo del contesto di incertezza descritto ed anche al fine di impedire che possano verificarsi nelle more della definizione dell'azione di autotutela – conseguenze non facilmente rimediabili connesse all'inizio dei lavori – con D.D.G. n. 12148 del 27/09/2011, il cui dispositivo e le cui motivazioni si intendono qui richiamate ed alle quali integralmente ci si riporta, veniva disposta la sospensione temporanea per la durata di giorni 90, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quater* L. 241/90 s.m.i., dell'efficacia del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010, "Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l.", e del successivo D.D.G. n° 873 del 15/02/2011, di integrazione e conferma del primo.

**CONSIDERATO** che:

- con successiva nota prot. n. 0157242 del 28.10.2011 veniva disposta – e contestualmente comunicata alla Ditta interessata nonché agli enti già individuati – la proroga dei termini di conclusione del procedimento in questione per ulteriori 90 giorni.
- con nota prot. n. 0157244 del 28.10.2011 veniva trasmesso all'ARPACAL sollecito circa il riscontro della nota prot. n. 0119879/2011, chiedendo di riscontrare tale nota con i dati ivi richiesti, da integrare con i dati di monitoraggio la cui assenza è stata rilevata con la nota prot. n. 1264/D.G. del 09.08.2011, trasmettendo le elaborazioni così ottenute a questo Dipartimento;
- con nota prot. n. 0193104 del 30.11.2011 veniva formalmente convocato il Nucleo Operativo VIA-VAS-IPPC, per il giorno 20.12.2011, al fine di procedere alla valutazione della pratica in questione;
- con successiva nota prot. n. 0193289 del 30.11.2011 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, mentre comunicava all'ARPACAL la convocazione del Nucleo VIA-VAS-IPPC per la data di cui sopra, rinnovava ulteriormente il sollecito circa il riscontro alle note prot. n. 0119879/2011 e prot. n.

- 0157244/2011, entrambe sopra meglio emarginate, chiedendo altresì all'Agenzia, stante la delicatezza della questione, di voler fornire un supporto specializzato quale ausilio all'attività del Nucleo;
- con successiva nota prot. n. 16695 del 14.12.2011, assunta agli atti del Dipartimento in pari data al n. 0208537, la Direzione Generale dell'ARPACAL trasmetteva la relazione su "Indagine epidemiologica territorio provinciale di Crotone. Nota del Dip. 14 – Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria. Comune di Scandale", trasmessa a sua volta con nota del Direttore del CETA prot. n. 16366 del 7.12.2007;
  - con nota prot. n. 0214324 del 20.12.2011, il Dirigente Generale trasmetteva al Nucleo, in occasione della seduta prevista per la medesima data, la documentazione in questione;
  - in data 20.12.2011 si svolgeva apposita seduta del Nucleo per l'analisi dei dati sopra menzionati e la rivalutazione del progetto;
  - in tale data il Nucleo non esauriva la disamina della questione, riservando altro esame (cfr. Verbali nn° 63-64 di pari data);

**RILEVATO**, pertanto, alla luce di quanto finora esposto, che una congrua conclusione del procedimento è, allo stato, preclusa dalla necessità di addivenire alla valutazione tecnica ancora non completata;

**RITENUTO**, quindi, che il perdurare del contesto di incertezza sopra descritto, già fondante la temporanea paralisi degli effetti dei decreti autorizzatori attualmente in essere, rende opportuna una contenuta proroga degli effetti del provvedimento di sospensione, in fase di imminente scadenza, onde poter acquisire, e quindi adeguatamente ponderare le informazioni e le valutazioni, tuttora mancanti ed attualmente in corso di analisi;

**CONSIDERATO** che tale linea d'azione si inserisce nel solco di cui al combinato disposto tra l'obbligo ex art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241 per le amministrazioni pubbliche, di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente s.m.i. e il principio di precauzione – desunto dall'art. 174 del Trattato CE in materia ambientale – facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso;

**TENUTO CONTO** che l'intervento in questione attiene ad una discarica per il conferimento e lo smaltimento definitivo dell'amianto, questione particolarmente sensibile e delicata proprio nel territorio interessato dal presente intervento;

**RITENUTO**, infine, che, alla luce di quanto finora specificato, sussistano le gravi ragioni richieste dalla legge per prorogare la sospensione temporanea dei decreti autorizzatori sopra menzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*quater* comma 2 della L. 7.8.1990 n. 241, s.m.i., per una durata pari a giorni **50 (cinquanta)**, termine stimato congruo – bilanciando i vari interessi contrapposti – per una compiuta definizione della questione;

**PRECISATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa;

**VISTO** il D. Lvo 59/2005 e ss.mm.ii;

**VISTA** la L. 241/90 s.m.i.;

**VISTO** il D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii;

**VISTO** l'art. 43 L.R. n.8/2002;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 26 febbraio 2010;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate in dispositivo:

- di prorogare temporaneamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quater*, comma 2, L. 241/90 s.m.i., l'efficacia del D.D.G. n. 12148 del 27/09/2011, in premessa meglio emarginato e, conseguenzialmente, di prorogare la sospensione del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010, "Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una

*discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l.*”, e del successivo D.D.G. n° 873 del 15/02/2011, di integrazione e conferma del primo.

- di stabilire la durata della proroga della sospensione di cui sopra in un congruo termine quantificato in **giorni 50 (cinquanta)**, senza soluzione di continuità con il precedente D.D.G. n. 12148 del 27.09.2011;
- di riservarsi, qualora ne ricorrano i relativi presupposti, i poteri di riduzione previsti e consentiti dall'art. 21-*quater* della L. 241/90 s.m.i.
- di notificare questo decreto a:
  - 1) Ditta Ecolsystema s.r.l., corrente in Scandale (KR), via G. Puccini 44;
  - 2) Comune di Scandale;
  - 3) ArpaCal-Crotone;
  - 4) Provincia di Crotone;
  - 5) Azienda Sanitaria Locale di Crotone;
  - 6) Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Crotone;
  - 7) Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale.

Avverso il predetto decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente decreto si pubblichi sul B.U.R.C.



Il Direttore Generale  
Ing. Bruno Gualtieri

